

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PARMA**



Camera di Commercio
Parma

BORSA MERCI DI PARMA

**REGOLAMENTO GENERALE DELLA
BORSA MERCI DI PARMA**



REGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI PARMA

CAP. I

ISTITUZIONI, SCOPO E VIGILANZA

Art. 1

La Borsa Merci di Parma, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1967 è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913 n. 272, del relativo regolamento approvato con r. d. 4.8.1913 n. 1068 e delle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di borsa.

Art. 2

La Borsa Merci è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di prodotti e di merci che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni, in base alle disposizioni vigenti, si svolgono presso le Borse Valori.

Art. 3

La Borsa Merci è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, della Camera di commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Parma, alla quale spetta di emanare le norme che regolano il mercato nell'ambito della Borsa stessa.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvede all'amministrazione della Borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché i componenti della Giunta ed i funzionari dell'Ente a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie alla esplicazione delle funzioni predette sono a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.



Art. 4

Le disposizioni di cui all'articolo precedente restano valide anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione, ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con r.d. 4 gennaio 1925 n. 29.

In tal caso l'ente concessionario, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione è tenuto a sottoporre il suo statuto ed il regolamento all'approvazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

CAP. II

DEPUTAZIONE

Art. 5

La Deputazione di borsa è composta di sette membri effettivi e di tre membri supplenti.

Essi sono nominati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e durano in carica un anno. La nomina di cinque dei suddetti membri effettivi e dei tre membri supplenti è fatta su designazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che presceglie le persone da designare fra gli appartenenti ai settori interessati all'attività della Borsa.

Art. 6

La Deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il Presidente.

Le deliberazioni sono valide allorché sono prese con la presenza di almeno cinque membri ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della Deputazione; essi però hanno diritto voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La Deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della Borsa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, delegatovi dal Segretario Generale.

La Deputazione può essere convocata, oltre che dal suo Presidente, anche dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.



Art. 7

La Deputazione sorveglia l'andamento della Borsa e provvede affinché siano osservate le leggi e i regolamenti.

Essa sovrintende alla polizia interna della Borsa ed al buon ordine dei servizi e segnala alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura le irregolarità riscontrate, compresi gli abusi eventualmente commessi dal personale, formulando proposte per gli eventuali provvedimenti da adottare; formula infine proposte per il migliore funzionamento dei servizi.

Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso il ricorso alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura entro cinque giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Contro la decisione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura può proporsi ricorso al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro dieci giorni dalla notifica di tale decisione.

CAP. III

COMITATO DI VIGILANZA

Art. 8

Il Comitato di Vigilanza, nominato annualmente dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ha il compito di:

- 1.** collaborare nell'opera di vigilanza svolta dalla Deputazione di Borsa;
- 2.** denunciare alla Deputazione di Borsa gli operatori che, nell'esplicazione della loro attività di borsa, contravvengono alle leggi ed ai regolamenti;
- 3.** sovrintendere alla polizia interna della Borsa, nell'assenza della Deputazione, con l'obbligo di riferire ad essa;
- 4.** proporre alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la formazione dei contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;
- 5.** provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di borsa, di cui all'art. 24, in base alle disposizioni del relativo regolamento;
- 6.** svolgere tutte le altre mansioni che le leggi e i regolamenti attribuiscono al Comitato di Vigilanza.



Art. 9

Il numero dei membri del Comitato di Vigilanza è determinato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentito il parere della Deputazione.

I membri del Comitato sono scelti fra gli operatori dei settori interessati alla produzione e al commercio delle merci, comprese nel listino e designati dalle Associazioni di Categoria.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è membro di diritto del Comitato.

Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Comitato sarà sostituito dal Segretario Generale della Camera o da un suo delegato.

La funzione di membro del Comitato è incompatibile con quella di componente della Deputazione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Camera delegatovi dal Segretario Generale.

CAP. IV

INGRESSO IN BORSA

Art. 10

L'ingresso in Borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti. Chiunque chiede di essere ammesso in Borsa deve nella domanda dichiarare di assoggettarsi alle disposizioni del presente Regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative alla composizione delle controversie.

Art. 11

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio dei biglietti e delle tessere d'ingresso.

Essa determina altresì i diritti dovuti per la cessione in uso delle cabine, dei cassettoni e dei tavoli, nonché quelli per ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di borsa.

Sono esclusi dal pagamento della tassa di ingresso i componenti della Deputazione di Borsa, del Comitato di Vigilanza e delle Commissioni per l'accertamento dei prezzi per la formazione del listino.



Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, sono esclusi dalla Borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di borsa emesse nei loro confronti.

E' in facoltà della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentito il parere della Deputazione, di privare del diritto di ingresso alla Borsa, per un tempo determinato o illimitato, a seconda dei casi, chi se ne renda indegno per qualsiasi motivo.

Nei locali della Borsa sarà costantemente affisso l'elenco delle persone che non possono accedervi.

Le eventuali contestazioni e reclami saranno decisi a norma del penultimo e ultimo capoverso dell'art. 7.

Art. 13

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonché quelli di revoca dell'esclusione stessa, debbono essere comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica, a cura della Deputazione.

CAP. V

MEDIAZIONE

Art. 14

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e alla Deputazione di Borsa tutte le informazioni relative alla attività da essi svolta in Borsa.

Art. 15

I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici loro riservati, nonché le tariffe per le mediazioni di borsa, sono quelli risultanti da apposita tabella approvata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.



CAP. VI

CONTRATTAZIONI

Art. 16

Gli affari conclusi nella Borsa o con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente Regolamento e dei regolamenti speciali della Borsa medesima.

Art. 17

Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alla compravendita a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentita la Deputazione di Borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi, le nomenclature, con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse, le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 18

La compravendita coattiva e le aste pubbliche previste dal codice civile sono eseguite da mediatori iscritti nell'apposito ruolo.

L'avvio d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità di esecuzione.

Art. 19

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentiti la Deputazione e il Comitato di Vigilanza, **compila il calendario** della Borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della Borsa a determinati giorni della settimana.



CAP. VIII

CONSEGNE, PAGAMENTI E COSTITUZIONE IN MORA

Art. 20

Per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salva diversa pattuizione, i termini e le modalità contemplati dagli usi vigenti nella provincia di Parma, accertati, approvati e pubblicati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma.

Art. 21

Trascorso il termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato ai sensi delle disposizioni d'uso di cui all'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente o disposta ad adempiere ha diritto di chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Nei contratti a consegne differite ripartiti a mesi ed a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se eseguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

CAP. VIII

LISTINO DI BORSA

Art. 22

I prodotti e le merci che formano oggetto del listino sono determinati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Art. 23

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatto dal Comitato di vigilanza con l'intervento di almeno un componente della Deputazione.

Il Comitato può valersi, per il compimento delle relative operazioni di una o più commissioni, presiedute da un membro del Comitato, assistito da un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura all'uopo delegato dal Segretario Generale.

I componenti delle Commissioni sono nominati annualmente dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e sono prescelti di norma tra i membri del Comitato di Borsa.



Art. 24

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura impartisce al comitato criteri direttivi per la formazione del listino di Borsa nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La stessa Camera cura la pubblicazione del listino.

CAP. IX

COMPONIMENTO DELLE CONTROVERSIE

Art. 25

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in Borsa possono essere dalle parti deferite, congiuntamente o disgiuntamente, alla Deputazione per il tentativo di composizione amichevole della controversia, purché entro venti giorni dallo svolgimento della trattativa. Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso si applicano le disposizioni degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

CAP. X

DISPOSIZIONI FINALI

Le direttive ed i provvedimenti emanati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma e dalla Deputazione di Borsa, riguardanti il funzionamento della Borsa e le contrattazioni, si presumono portati a conoscenza di chiunque direttamente o indirettamente operi in Borsa, mediante l'affissione di particolari ordinanze, deliberazioni, manifesti o avvisi nei locali della Borsa medesima.